Prot.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AUTOBUS SENZA CONDUCENTE DA UTILIZZARE PER I SERVIZI DI T.P.L. IN SUBAFFIDAMENTO

la ASF Autolinee S.r.I. con sede in Via Asiago 16/18 - 22100 Como (CO) — Codice Fiscale e partita IVA 02660190139 — qui rappresentata dal Legale Rappresentante arch. Luca Delbarba, di seguito denominata anche ASF — locatrice — e l'impresa sub-affidataria, C.F e P.IVA, con sede in, CAP qui rappresentata dal Legale Rappresentante signor, di seguito denominata anche o Ditta o locataria — locataria — Premesso 1) che ASF è affidataria del servizio di TPL per il bacino extraurbano di Como ed ha stipulato apposito contratto di servizio con l'Agenzia del TPL di Como-Lecco-Varese, in base al quale può sub-affidare a terzi parte dei servizi con facoltà di affidare in locazione o in usufrutto al sub-affidatario gli automezzi occorrenti per lo svolgimento del servizio; 2) che l'impresa locataria è risultata sub-affidataria di quota parte dei servizi di TPL afferenti alla linea per il periodo dal e fino al in esito alla procedura di in delta da ASF 3) che la locataria con la partecipazione all' si è impegnata ad espletare i servizi utilizzando, mediante locazione temporanea, gli autobus messi a disposizione da ASF, come indicato nei documenti posti a base di gara; 4) che il presente contratto ha una durata inferiore ad un anno e non prevede che vengano distolti più del 50% dei mezzi del parco rotabile della parte locatrice; Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue 1. DEFINIZIONI Il presente contratto si qualifica come contratto di locazione ai sensi dell'art. 87 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 del Codice della Strada e dell'art.1 comma 1 punto e) del D.M.04.07.1994. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO ASF concede in locazione temporanea alla società, per l'espletamento del servizio di TPL in sub-affidamento, l'automezzo di seguito indicato, che l'impresa locataria potrà utilizzare esclusivamente per lo svolgimento del servizio di TPL sub-affidatogli con decorrenza dal, come da determina di affidamenti prot	AREA EXTRAURBANA DI COMO - ESERCIZIO Periodo dal al
la ASF Autolinee S.r.l. con sede in Via Asiago 16/18 - 22100 Como (CO) — Codice Fiscale e partita IVA 02660190139 — qui rappresentata dal Legale Rappresentante arch. Luca Delbarba, di seguito denominata anche ASF — locatrice — e l'impresa sub-affidataria, C.F e P.IVA, con sede in, CAP qui rappresentata dal Legale Rappresentante signor, di seguito denominata anche o Ditta o locataria —	
qui rappresentata dal Legale Rappresentante signor o Ditta o locataria – Premesso 1) che ASF è affidataria del servizio di TPL per il bacino extraurbano di Como ed ha stipulato apposito contratto di servizio con l'Agenzia del TPL di Como-Lecco-Varese, in base al quale può sub-affidare a terzi parte dei servizi con facoltà di affidare in locazione o in usufrutto al sub-affidatario gli automezzi occorrenti per lo svolgimento del servizio; 2) che l'impresa locataria è risultata sub-affidataria di quota parte dei servizi di TPL afferenti alla linea per il periodo dal e fino al in esito alla procedura di indetta da ASF 3) che la locataria con la partecipazione all' si è impegnata ad espletare i servizi utilizzando, mediante locazione temporanea, gli autobus messi a disposizione da ASF, come indicato nei documenti posti a base di gara; 4) che il presente contratto ha una durata inferiore ad un anno e non prevede che vengano distolti più del 50% dei mezzi del parco rotabile della parte locatrice; Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue 1. DEFINIZIONI Il presente contratto si qualifica come contratto di locazione ai sensi dell'art. 87 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 del Codice della Strada e dell'art.1 comma 1 punto e) del D.M.04.07.1994. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO ASF concede in locazione temporanea alla società p, per l'espletamento del servizio di TPL in sub-affidamento, l'automezzo di seguito indicato, che l'impresa locataria potrà utilizzare esclusivamente per lo svolgimento del servizio di TPL sub-affidatogli con decorrenza dal al p., come da determina di affidamenti prot. n. 1 bus da mt: - Modello para l'arga positi n. anno di immatricolazione alimentazione a gasolio	la ASF Autolinee S.r.I. con sede in Via Asiago 16/18 - 22100 Como (CO) – Codice Fiscale e partita IVA 02660190139 – qui rappresentata dal Legale Rappresentante arch. Luca Delbarba, di seguito denominata anche ASF – locatrice –
1) che ASF è affidataria del servizio di TPL per il bacino extraurbano di Como ed ha stipulato apposito contratto di servizio con l'Agenzia del TPL di Como-Lecco-Varese, in base al quale può sub-affidare a terzi parte dei servizi con facoltà di affidare in locazione o in usufrutto al sub-affidatario gli automezzi occorrenti per lo svolgimento del servizio; 2) che l'impresa locataria è risultata sub-affidataria di quota parte dei servizi di TPL afferenti alla linea per il periodo dal e fino al in esito alla procedura di indetta da ASF 3) che la locataria con la partecipazione all' si è impegnata ad espletare i servizi utilizzando, mediante locazione temporanea, gli autobus messi a disposizione da ASF, come indicato nei documenti posti a base di gara; 4) che il presente contratto ha una durata inferiore ad un anno e non prevede che vengano distolti più del 50% dei mezzi del parco rotabile della parte locatrice; Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue 1. DEFINIZIONI Il presente contratto si qualifica come contratto di locazione ai sensi dell'art. 87 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 del Codice della Strada e dell'art.1 comma 1 punto e) del D.M.04.07.1994. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO ASF concede in locazione temporanea alla società per l'espletamento del servizio di TPL in sub-affidamento, l'automezzo di seguito indicato, che l'impresa locataria potrà utilizzare esclusivamente per lo svolgimento del servizio di TPL sub-affidatogli con decorrenza dal pluma del periore del servizio di TPL sub-affidatogli con decorrenza dal pluma del periore del servizio di TPL sub-affidatogli con decorrenza dal pluma del pluma del periore del servizio di TPL sub-affidatogli con decorrenza dal pluma del protenta del protenta del periore del servizio di TPL sub-affidatogli con decorrenza dal pluma alimenta del protenta di menti di protenta di locazione el protenta di menti di protenta di protenta di protenta di protenta di	qui rappresentata dal Legale Rappresentante signor, di seguito denominata
contratto di servizio con l'Agenzia del TPL di Como-Lecco-Varese, in base al quale può sub-affidare a terzi parte dei servizi con facoltà di affidare in locazione o in usufrutto al sub-affidatario gli automezzi occorrenti per lo svolgimento del servizio; 2) che l'impresa locataria è risultata sub-affidataria di quota parte dei servizi di TPL afferenti alla linea per il periodo dal e fino al in esito alla procedura di indicata da ASF 3) che la locataria con la partecipazione all' si è impegnata ad espletare i servizi utilizzando, mediante locazione temporanea, gli autobus messi a disposizione da ASF, come indicato nei documenti posti a base di gara; 4) che il presente contratto ha una durata inferiore ad un anno e non prevede che vengano distolti più del 50% dei mezzi del parco rotabile della parte locatrice; Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue 1. DEFINIZIONI Il presente contratto si qualifica come contratto di locazione ai sensi dell'art. 87 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 del Codice della Strada e dell'art.1 comma 1 punto e) del D.M.04.07.1994. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO ASF concede in locazione temporanea alla società, per l'espletamento del servizio di TPL in sub-affidamento, l'automezzo di seguito indicato, che l'impresa locataria potrà utilizzare esclusivamente per lo svolgimento del servizio di TPL sub-affidatogli con decorrenza dal, come da determina di affidamenti prot del e successivo contratto. n. 1 bus da mt: -Modello telaio n posti n anno di immatricolazione alimentazione a gasolio	Premesso
utilizzando, mediante locazione temporanea, gli autobus messi a disposizione da ASF, come indicato nei documenti posti a base di gara; 4) che il presente contratto ha una durata inferiore ad un anno e non prevede che vengano distolti più del 50% dei mezzi del parco rotabile della parte locatrice; Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue 1. DEFINIZIONI Il presente contratto si qualifica come contratto di locazione ai sensi dell'art. 87 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 del Codice della Strada e dell'art.1 comma 1 punto e) del D.M.04.07.1994. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO ASF concede in locazione temporanea alla società, per l'espletamento del servizio di TPL in sub-affidamento, l'automezzo di seguito indicato, che l'impresa locataria potrà utilizzare esclusivamente per lo svolgimento del servizio di TPL sub-affidatogli con decorrenza dalalalal	contratto di servizio con l'Agenzia del TPL di Como-Lecco-Varese, in base al quale può sub-affidare a terzi parte dei servizi con facoltà di affidare in locazione o in usufrutto al sub-affidatario gli automezzi occorrenti per lo svolgimento del servizio; 2) che l'impresa locataria è risultata sub-affidataria di quota parte dei servizi di TPL afferenti alla linea per il periodo dal e fino al in esito alla procedura di
1. DEFINIZIONI Il presente contratto si qualifica come contratto di locazione ai sensi dell'art. 87 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 del Codice della Strada e dell'art.1 comma 1 punto e) del D.M.04.07.1994. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO ASF concede in locazione temporanea alla società, per l'espletamento del servizio di TPL in sub-affidamento, l'automezzo di seguito indicato, che l'impresa locataria potrà utilizzare esclusivamente per lo svolgimento del servizio di TPL sub-affidatogli con decorrenza dal al, come da determina di affidamenti prot del e successivo contratto. n. 1 bus da mt: - Modello targa telaio n posti n anno di immatricolazione alimentazione a gasolio	utilizzando, mediante locazione temporanea, gli autobus messi a disposizione da ASF, come indicato nei documenti posti a base di gara; 4) che il presente contratto ha una durata inferiore ad un anno e non prevede che vengano distolti più del 50% dei mezzi del parco rotabile della parte locatrice;
Il presente contratto si qualifica come contratto di locazione ai sensi dell'art. 87 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 del Codice della Strada e dell'art.1 comma 1 punto e) del D.M.04.07.1994. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO ASF concede in locazione temporanea alla società, per l'espletamento del servizio di TPL in sub-affidamento, l'automezzo di seguito indicato, che l'impresa locataria potrà utilizzare esclusivamente per lo svolgimento del servizio di TPL sub-affidatogli con decorrenza dal al, come da determina di affidamenti prot del e successivo contratto. n. 1 bus da telaio n posti n anno di immatricolazione funcione a gasolio	····
ASF concede in locazione temporanea alla società, per l'espletamento del servizio di TPL in sub-affidamento, l'automezzo di seguito indicato, che l'impresa locataria potrà utilizzare esclusivamente per lo svolgimento del servizio di TPL sub-affidatogli con decorrenza dalal, come da determina di affidamenti prot del e successivo contratto. n. 1 bus da mt: - Modello targa telaio n posti n anno di immatricolazione alimentazione a gasolio	Il presente contratto si qualifica come contratto di locazione ai sensi dell'art. 87 comma 5 del D.Lgs.
Euro n. sociale alimentazione a gasolio	ASF concede in locazione temporanea alla società, per l'espletamento del servizio di TPL in sub-affidamento, l'automezzo di seguito indicato, che l'impresa locataria potrà utilizzare esclusivamente per lo svolgimento del servizio di TPL sub-affidatogli con decorrenza dalal, come da determina di affidamenti protdele successivo contratto. n. 1 bus da mt:
	- Modellotarga telaio n posti n anno di immatricolazione
	Euro n. sociale alimentazione a gasolio All'atto della consegna del veicolo, che avverrà nella data e negli orari che saranno indicati da ASF,

completi della documentazione d'uso e manutenzione e di quella utile ai fini delle verifiche sul suo corretto utilizzo, sarà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto da entrambe le parti, nel quale verranno precisati lo stato del veicolo in generale, della carrozzeria, gli pneumatici, il chilometraggio e il livello del carburante.

Analogo verbale nell'eventualità sarà redatto alla riconsegna dei mezzi.

L'autobus sarà consegnato con il pieno di carburante, in condizione tale da poter essere immediatamente utilizzato per il servizio affidato, fatti salvi gli eventuali adempimenti amministrativi previsti dal Codice della Strada.

Il locatario acquisisce il bene sopra descritto dando atto che lo stesso sia idoneo all'uso.

Il locatario si impegna a riconsegnare il mezzo al termine del contratto, con il pieno di carburante e nel medesimo stato in cui si trova al momento della consegna, salvo il normale deperimento conseguente all'uso, e in condizioni tali da consentirne l'immediato utilizzo per il servizio da parte di ASF.

Il veicolo rimarrà nella disponibilità esclusiva della Ditta locataria per tutta la durata del presente contratto e non potrà essere impiegato per altri servizi e per noleggio, né potrà essere concesso in godimento a terzi a qualsiasi titolo.

Durante la durata del contratto l'autobus dato in locazione potrà essere sostituito a seguito del rinnovo del parco autobus da parte di ASF.

3. SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL VEICOLO

Qualora fosse necessario sostituire temporaneamente il veicolo contrattualizzato, a causa di temporanea impossibilità di utilizzo dello stesso per manutenzione, avaria o sinistro, potrà essere assegnato un veicolo sostitutivo fra quelli con analoghi requisiti di impiego sulla linea fra quelli indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente contratto.

In questi casi non si procederà ad emissione di nuovo contratto.

Per garantire la tracciabilità ai fini della fatturazione e di eventuali aspetti assicurativi, verrà redatto un verbale di rientro e consegna del veicolo sostitutivo (Modello B).

Nell'impossibilità di sottoscrivere il verbale da parte dei legali rappresentanti, sarà considerata valida la sottoscrizione dello stesso da parte dei conducenti delegati dall'impresa.

4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà inizio il giorno _____e scadrà il _____, fatte salve eventuali proroghe. In caso di consegna dell'autobus prima della data sopra indicata, l'avvio del contratto sarà quello riportato nel verbale di consegna del mezzo.

Essendo collegato al contratto di sub-affidamento del servizio di TPL sopracitato, qualora questo dovesse essere risolto per qualsiasi motivo, si intende risolto anche il presente contratto nei medesimi termini e modalità.

5. CANONE DI LOCAZIONE - PAGAMENTI

Il canone di locazione è stabilito in **euro 0,45 (zero/45)** + IVA 22% **per ciascun chilometro percorso** e verrà fatturato con cadenza mensile. Il suddetto canone si intende comprensivo di spese per l'assicurazione RCA e incendio, pneumatici, lubrificanti e costi di manutenzione come di seguito specificati).

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura.

6. OBBLIGHI DELLA PARTE LOCATARIA

La ditta locataria, per tutta la durata del contratto:

- a) ha l'obbligo di parcheggiare l'autobus, quando non impiegato in esercizio, presso idoneo spazio identificato presso il deposito di ______, o presso altra area idonea e previa esplicita autorizzazione di ASF, tale da mantenere lo stesso in condizioni di sicurezza.
- b) è responsabile del buon funzionamento del mezzo ricevuto;
- c) deve provvedere al rifornimento di carburante, alla verifica e al rabbocco dei liquidi funzionali con particolare attenzione al rabbocco dell'olio motore e al mantenimento dello stato generale del veicolo provvedendo a segnalare tempestivamente all'Area Tecnica di ASF eventuali necessità manutentive
- d) alla lettura del contachilometri di ogni veicolo ed alla compilazione di apposito modulo da trasmettere a ASF con cadenza almeno mensile
- e) si impegna a rispettare il **piano di manutenzione programmata** attivato da ASF e ad utilizzare per qualsiasi tipo di riparazione e/o controllo diverso da quello indicati al punto c, esclusivamente l'officina di quest'ultima. Pertanto, le attività di manutenzione programmata (revisioni, tagliandi, sostituzione pneumatici, ecc.), ordinaria e straordinaria dovranno essere effettuate presso l'officina di ASF, che provvederà senza ulteriori aggravi rispetto al canone ad esclusione di quelle imputabili a danneggiamento, sinistri o uso improprio del mezzo da parte della ditta sub-affidataria. Non verranno riconosciuti interventi di qualsiasi natura effettuati da officine terze non autorizzate e ASF si riserva fin d'ora di richiedere il rimborso di eventuali danni conseguenti a tali interventi. Si precisa che l'onere di trasferimento dei mezzi presso l'officina di ASF o altra struttura indicata da ASF più vicina al lotto di pertinenza, sarà a carico della Ditta che ne assume anche i costi di trasferimento;
- f) ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a ASF, con le modalità che saranno indicate, eventuali **guasti**, la necessità di interventi, le anomalie funzionali e le avarie occasionali relative ai veicoli affidati e i sinistri occorsi al veicolo.

Nel caso di **avarie al sistema informativo di bordo**, alle obliteratrici e ai lettori SBE, funzionali alla corretta fruizione del servizio da parte della clientela, la ditta provvederà a segnalare tempestivamente il guasto e a seguire le indicazioni ricevute dall'officina di ASF di Como per la riparazione.

a) deve favorire la **pulizia interna ed esterna**, che verrà svolta da ASF, del mezzo necessaria al fine di rimuovere polvere, rifiuti, macchie evidenti sui pianali, sui vetri, nell'abitacolo passeggeri e sui posti riservati all'utenza con lo scopo di garantire l'assenza di quanto possa cagionare danno o fastidio ai clienti trasportati e danno al decoro ed all'immagine del servizio percepita dagli utenti, con cadenza almeno giornaliera per quanto riguarda l'interno (abitacolo autista e passeggeri). Tale pulizia sarà direttamente in carico alla ditta locataria nel caso in cui l'autoubs venisse rimessato in luogo diverso da un deposito dove tali operazioni vengono già svolte da perosnale preposto.

Deve inoltre favorire la pulizia di fondo del mezzo con cadenza almeno mensile e questa dovrà comprendere il padiglione, le eventuali cappelliere e bagagliere.

È altresì obbligato ad adottare qualsiasi precauzione igienico-sanitaria venga eventualmente prevista dall'ATS competente, nel caso di eventi epidemiologici, con le modalità e le tempistiche richieste.

Il **lavaggio esterno del mezzo** deve essere effettuato alla bisogna, con cadenza almeno quindicinale. Per la pulizia esterna dei mezzi il sub-affidatario potrà chiedere di avvalersi del servizio reso da ASF presso gli impianti di lavaggio siti nella sede di Lazzago

b) deve dotare i propri conducenti in servizio di un **telefonico mobile** che dovrà risultare raggiungibile dal personale di ASF.

c) non potrà apportate modifiche al veicolo o agli impianti a bordo e, diversamente, i danni che ne dovessero conseguire sarebbero nella piena responsabilità del locatario, compreso l'obbligo e ogni onere per il ripristino della condizione originale del veicolo.

- I) deve consentire alla concessionaria per la pubblicità, cui ASF ha affidato la gestione degli spazi pubblicitari sui propri autobus, lo svolgimento delle attività sui veicoli durante la loro sosta nell'area di parcheggio. Il Locatario non potrà esporre sui veicoli materiale pubblicitario di qualsiasi natura, fatti salvi gli avvisi o le pubblicazioni autorizzati da ASF.
- m) dovrà mantenere in buono stato e nelle posizioni indicate, le scritte ed i loghi di identificazione esterna dei veicoli, come esistenti al momento della consegna dei veicoli (numero sociale, logo di ASF, targhette identificative del servizio, ecc.), e non potrà modificarle in alcun modo.
- n) dovrà impiegare per la conduzione di questo autobus, proprio personale abilitato in possesso di patente superiore (D o D-E) e altre abilitazioni alla guida idonee a norma di legge (CQC). Risponderà in solido con il conducente per il caso di danno prodotto a persone trasportate, a terzi o a cose, secondo quanto disposto dall'art. 2054, III° comma del Codice Civile, esonerando ASF da ogni onere e responsabilità derivanti dal danno arrecato.

Sono a carico del locatario:

- a) tutti i danni e i costi sostenuti da ASF per gli interventi di riparazione dei guasti e dei danni ai veicoli dovuti ad imperizia, anomalo o scorretto utilizzo, carenza nelle attività di manutenzione indicate la punto e), incidenti stradali passivi e/o ad atti di vandalismo, mancata-insufficiente-ritardata segnalazione di avarie-guasti-inconvenienti e/o della richiesta di intervento di riparazione, mancata e/o ritardata consegna per la riparazione, errata e/o omessa trasmissione dei dati relativi a percorrenza, rifornimenti, rabbocchi dei veicoli (punto e); sarà onere del subaffidatario dimostrare che il guasto o il danno, come risultante da evidenze allo scopo prodotte che ne confermino una diversa causa, non sono allo stesso addebitabili.
- n) eventuali franchigie richieste dalla compagnia che copra l'assicurazione RCA a seguito di incidenti causati dai mezzi in locazione.
- o) la consegna ed il ritiro dei veicoli presso la sede di ASF o altra che sarà indicata dalla stessa, che dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme del codice della strada.
- p) gli interventi di recupero dei veicoli in avaria ed il loro trasferimento e/o ritiro presso la sede di ASF ove si rendano necessari per imperizia, anomalo o scorretto utilizzo, carenza nelle attività di manutenzione indicate la punto e) da parte della Ditta subaffidataria, incidenti stradali attivi, mancata insufficiente-ritardata segnalazione di avarie-guasti-inconvenienti e/o della richiesta di intervento di riparazione, mancata e/o ritardata consegna per la riparazione, errata e/o omessa trasmissione dei dati relativi a percorrenza, rifornimenti, rabbocchi dei veicoli (punto d), da parte della Ditta subaffidataria.

Sarà onere del subaffidatario dimostrare che il guasto o il danno, come risultante da evidenze allo scopo prodotte che ne confermino una diversa causa, non sono allo stesso addebitabili, nel qual caso le relative spese saranno sostenute da ASF.

- q) il rifornimento dell'autobus affidato, utilizzando:
- per gli autobus alimentati a gasolio: il gasolio autotrazione del tipo a basso tenore di zolfo, rispondente alle norme EN590 in vigore nel periodo di validità del contratto; è opportuno che di norma il rifornimento "a raso" venga eseguito con cadenza giornaliera.

La ditta sub-affidataria si farà carico dell'acquisto di tutto il carburante necessario per l'espletamento del servizio affidato, provvedendo mediante specifico impianto di proprietà o di terzi.

7. ONERI A CARICO DI ASF

ASF si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica dei mezzi, il pagamento dei premi per l'assicurazione RCA e il rischio incendio, nonché la tassa di circolazione.

8. PREZZI APPLICATI PER LA LOCAZIONE E LE PRESTAZIONI RESE DA ASF

La locazione del/i veicolo/i e le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite da ASF, sono quantificate forfettariamente a **0.45 €/km** e saranno fatturate mensilmente in funzione delle percorrenze effettive.

per le riparazioni da eseguire presso le Officine di ASF ed imputabili a danneggiamenti, sinistri, uso improprio del mezzo, ecc., verrà condiviso con l'usufruttuario un preventivo, precisando sin da ora quanto segue:

- costo manodopera: 35 €/h + IVA
- costo ricambi e materiale di consumo: da quotare di volta in volta a seconda del tipo di riparazione da eseguire

Le fatture dovranno essere pagate mediante bonifico bancario a 30 gg data fattura

9. RESPONSABILITA'

Con la sottoscrizione del presente contratto il locatario dichiara:

- di essere a conoscenza di tutti gli obblighi a suo carico prescritti dalla normativa vigente in materia di TPL.
- di essere a conoscenza di tutti gli obblighi a suo carico prescritti dall'art. 1575 C.C.
- di impegnarsi a non cedere in uso ad altri gli autobus oggetto di questo contratto, nel qual caso la responsabilità sarà completamente a carico della ditta locataria;
- di rispondere in proprio per tutte le contravvenzioni che venissero applicate per la circolazione dei veicoli nel periodo di durata del contratto;
- di assumere la piena ed assoluta responsabilità, sia civile che penale, per infortuni, investimenti, danni fisici al conducente, a terzi, a persone trasportate, a cose, ecc., e per i danni non previsti o coperti dalla polizza di responsabilità civile posta sull'autobus;
- di assumere la responsabilità per il furto, l'incendio, per eventuali incidenti stradali e/o danneggiamenti dei veicoli, per qualsiasi motivo.

10. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Il locatario sarà unico responsabile per le infrazioni alle norme di legge derivanti dall'uso del veicolo, in particolare quelle previste dal Codice della strada. Il locatario si impegna a pagare quanto dovuto, a comunicare gli estremi del conducente compilando la relativa modulistica per le eventuali detrazioni dei punti sulla patente ed a sollevare il locatore da ogni onere. Le sanzioni amministrative e pecuniarie comminate dalle Autorità per tali infrazioni saranno tempestivamente comunicate al locatario. ASF provvederà, salve diverse indicazioni del locatario, a pagarle entro i cinque giorni ed a rifatturarle al locatario. Nel caso in cui il locatario ritenga di fare ricorso contro la sanzione amministrativa, dovrà comunicarlo ad ASF entro i 5 giorni dalla data della notifica della contravvenzione ad ASF.

11. GARANZIE ASSICURATIVE

Il veicolo locato è coperto da polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:

In caso di sinistri saranno addebitati al subaffidatario i costi delle franchigie assicurative sostenuti

12. SPESE CONTRATTUALI – FORO COMPETENTE - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in materia. Per ogni controversia relativa alla interpretazione o esecuzione del presente contratto le parti convengono la competenza esclusiva del foro di Como.

Tutte le spese per la stipula del presente contratto, che sarà registrato solo in caso d'uso, sono a carico della ditta locataria.

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016 e sottoscritto, in segno di accettazione dalle Parti che lo l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge

Como,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Per la Società locatrice ASF S.r.l. (firmato digitalmente)

Per la Ditta Locataria (firmato digitalmente)

Contratto di locazione Bus Allegato A

Nota: la tabella sottostante verrà puntualmente popolata con I potenziali veicoli sostituivi in funzione delle singole sepcifiche tecniche delle procedure di affidamento espletate

Bene	targa	lunghezza	marca	modello	telaio	Classe ambientale

Modello B

VERBALE DI (BARRARE LA CASELLA APPROPRIATA):

☐ CONSEGNA AUTOBUS			
☐ RESTITUZIONE AUTOBUS			
DATA			
LUOGO			
DA (NOME SOCIETA')			
A (NOME SOCIETA')			
AUTOBUS ASF NUM.AZIENDALE			
TARGA			
KM			
DOTAZIONI E CONTROLLI			
LITRI RIFORNITI DA ASF (SOLO IN CASO DI RICONSEGNA AUTOBUS)			
COPIA CARTA DI CIRCOLAZIONE (SI/NO)			
COPIA CERTIFICATO ASSIURATIVO (SI/NO)			
COPIA TITOLI AUTORIZZATIVI ALL'ESERCIZIO IN LINEA (SI/NO)			
LIVELLO DI CARBURANTE			
ESTITNTORE (SI/NO)			
CASSETTA PRONTO SOCCORSO (SI/NO)			
MARTELLETTI EMERGENZA (SI/NO)			
VERIFICA LIVELLI (OK/NON OK)			
CUNEI (SI/NO)			
CATENE (SI/NO)			
OBLITERATRICE SBE (SI/NO)			
ALTRO			

DANNI ESTERNI (CARROZZERIA, GOMME, CRISTALLI, SPECCHI, GRUPPI OTTICI):				
DANNI INTERNI (SELLERIA, ABITACOLO, PAVIMENTO, CRUSCOTTO, OBLITERATRICE, VIDEOCAEMERE, ALTRA STRUMENTAZIONE DI BORDO):				
ALTRO (SPECIFICARE):				
PER ASF (NOME COGNOME E FIRMA)				
PER (SOCIETA', NOME, COGNOME E FIRMA)				